



TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI PERUGIA

PROTOCOLLO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE DELLE
PERSONE DETENUTE, INTERNATE O IN STATO DI CUSTODIA
CAUTELARE

Stipulato tra
Tribunale di Perugia
Procura della Repubblica di Perugia
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia
Camera penale di Perugia

Visto il D.L. 08 marzo 2020 n. 11 recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria” e il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 intitolato “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”

Considerato

che l'art. 2 comma 7 D.L. n. 11/20 dispone che “la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto” , e che l'art. 83 co. 12 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 contiene una previsione dello stesso tenore;

che i decreti legge indicati sono stati adottati nella prospettiva di contenere il rischio di diffusione dell'epidemia da COVID 19 soprattutto attraverso misure di distanziamento sociale allo stesso tempo assicurando, per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia;

che l'art. 83 comma 07 lett. e) D.L. 17 marzo 2020 n. 18 prevede comunque la possibilità di applicazione della previsione di cui all'art. 472 comma 3, del codice di procedura penale, circa la celebrazione a porte chiuse di tutte le udienze penali pubbliche;

che il decreto 17 marzo 2020 n. 18 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello stesso giorno prevede il rinvio delle udienze civili e penali dal 09 marzo al 15 aprile 2020;

Visto il provvedimento del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi Direzione Generale per i Sistemi Informativi automatizzati n. 3413 del 10 marzo 2020 dove sono indicati per i collegamenti da remoto i programmi "Skype for business" e "Teams";

Rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146 bis comma 3 disp. Att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con "modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto";

Rilevato che ai sensi dell'art. 146 bis comma 5 disp. Att. C.p.p. in caso di partecipazione al dibattimento a distanza il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza;

Si dispone concordemente quanto segue

Articolo 1

Preambolo

1. Fino al 30 giugno 2020 le udienze di convalida degli arresti o dei fermi dinanzi al GIP e le udienze di convalida dell'arresto con contestuale giudizio direttissimo dinanzi al giudice del dibattimento si svolgono secondo la previsione di cui all'art. 83 co. 12 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, utilizzando gli strumenti di videoconferenza già attualmente a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari, vale a dire tramite i software informatici attualmente a disposizione dell'Amministrazione della Giustizia SKYPE FOR BUSINESS ovvero MICROSOFT TEAMS.
2. Il sistema MICROSOFT TEAMS costituisce una piattaforma fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia e accessibile da utenti esterni (il software è gratuito) previa autorizzazione all'ingresso nel sistema di dialogo a distanza da parte del magistrato che gestisce, di volta in volta, l'udienza (GIP, giudice monocratico del dibattimento, presidente del collegio).
3. Sono attualmente attivati i seguenti collegamenti: Casa circondariale Perugia, Comando provinciale dei carabinieri, Questura di Perugia Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, Compagnia Guardia di Finanza di Perugia.

Articolo 2

L'udienza di convalida dell'arresto/fermo innanzi al gip e interrogatori di garanzia.

1. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto o al fermo trasmetterà all'indirizzo e-mail dell'Ufficio del Pubblico Ministero di turno (_____@giustizia.it) il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto o al fermo in formato PDF e WORD, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail PEC comunicato.

La polizia giudiziaria procederà, inoltre, a caricare gli atti in formato PDF sul "Portale NDR", nel campo riservato agli atti urgenti.

La segreteria del Pubblico Ministero di turno procederà alla formazione del fascicolo digitale ed alla sua trasmissione per via telematica, nei termini di cui all'art. 390 c.p.p. alla cancelleria del GIP, con valore ai fini di deposito, mediante trasmissione agli indirizzi di posta elettronica PEC a ciò dedicati,

2. Il Pubblico Ministero, nel trasmettere la richiesta di convalida all'Ufficio GIP indicherà il luogo in cui si trova l'arrestato o il fermato e, nei casi in cui quest'ultimo si trovi in uno dei luoghi di cui all'art. 284 co. 1 c.p.p. indicherà qual è l'ufficio di polizia/carabinieri/finanza più vicino al predetto luogo nel quale potrà essere effettuato il videocollegamento tramite il sistema MICROSOFT TEAMS. Il P.M., nella richiesta, nell'indicare il difensore nominato comunicherà anche l'indirizzo di posta elettronica PEC dallo stesso fornito per le comunicazioni nonché il numero telefonico per eventuali comunicazioni per le vie brevi. Nella richiesta del P.M. verrà altresì indicato l'indirizzo di posta elettronica del PM e quello fornito dal difensore per il collegamento da remoto.
3. Le udienze saranno tenute in videocollegamento, mediante MICROSOFT TEAMS. L'arrestato/fermato/interrogato detenuto in carcere sarà presente in videocollegamento dall'istituto penitenziario. Nei casi di custodia dell'arrestato/fermato/interrogato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1 c.p.p., l'ufficio GIP indicherà al difensore la sede dell'ufficio o del Reparto di Polizia Giudiziaria comunicato come disponibile dal P.M. per la videoconferenza, presso il quale l'arrestato/fermato/interrogato verrà, di regola, autorizzato a recarsi senza scorta per celebrare l'udienza da remoto.
4. Il difensore dell'imputato, ricevuta la comunicazione dell'udienza, potrà scegliere se essere presente nel luogo dove si trova l'imputato, presso l'aula di udienza (in tal caso solo se si tratta di avvocato del foro locale), ovvero da remoto presso il proprio studio o altro luogo privato (assumendosi il difensore l'onere di acquisire la piattaforma informatica necessaria, attivare il collegamento

- e sostenerne gli eventuali costi). Il pubblico ministero, ove possibile, partecipa all'udienza da remoto mediante collegamento MICROSOFT TEAMS.
5. Nel decreto di fissazione udienza, contenente il giorno e l'orario dell'udienza, il GIP indicherà anche le modalità di collegamento. Le comunicazioni al P.M. e al difensore vengono indirizzate alle PEC indicate nella richiesta di convalida. Le comunicazioni via PEC saranno seguite da una comunicazione telefonica al PM e al difensore.
 6. Alla ricezione della comunicazione dell'udienza di convalida il difensore richiederà tramite PEC gli atti ritenuti necessari e la Cancelleria del GIP glieli invierà con lo stesso mezzo. Ove necessario, su motivata richiesta del difensore, gli atti potranno essere condivisi anche nel corso dell'udienza mediante MICROSOFT TEAMS.
 7. Alla data convenuta con la collaborazione del cancelliere sarà avviata l'udienza telematica e saranno invitate le parti a partecipare. Il giudice darà atto che l'udienza si svolge tramite collegamento MICROSOFT TEAMS ai sensi dell'art. 83 co. 7 lett f) d.l. 17 marzo 2020 n. 18. Il difensore dichiarerà a verbale: 1) di collegarsi da un sito riservato, in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate; 2) di aderire al protocollo e di concordare sulle modalità di partecipazione all'udienza a distanza ritenendo salvaguardato il contraddittorio.
 8. Il difensore e l'arrestato potranno sempre consultarsi riservatamente - prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza - a mezzo telefono ai sensi dell'art. 146 bis comma 4 disp. att. c.p.p., anche alla presenza di un interprete o di altri ausiliari (ove ritenuto necessario). A tal fine, in caso di collegamento con istituto di custodia, gli operatori di quest'ultimo vorranno mettere a disposizione della persona arrestata o detenuta la strumentazione telefonica idonea.
 9. Il cancelliere darà atto a verbale, al termine dell'udienza, che le parti sono nella impossibilità di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'art. 137 II comma c.p.p. richiamando nuovamente il decreto 17 marzo 2020 n. 18, salva la possibilità di effettuare, ove disponibile la necessaria strumentazione, una firma con successiva scannerizzazione e invio tramite TEAMS ovvero PEC non essendo operativa la firma digitale del giudice e del cancelliere nel processo penale.
 10. L'ufficio GIP prima di procedere ad udienza di convalida, dopo avere attivato il collegamento, condivide sullo schermo il verbale (anche al termine dell'udienza) per consentirne la visione al difensore. Il difensore e il pubblico ministero potranno trasmettere ogni documentazione considerata rilevante e pertinente alle altre parti e all'ufficio GIP mediante trasmissione per posta elettronica ovvero, se ritenuto più agevole, mediante le funzionalità di MICROSOFT TEAMS.. Ciò sarà possibile allo stesso modo in caso di interrogatorio di garanzia.

Articolo 3

Udienze di convalida dell'arresto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo

1. Alle udienze di convalida dell'arresto o del fermo e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo con o senza rito alternativo (patteggiamento e abbreviato non condizionato) dinanzi al Giudice del dibattimento, si procederà mediante MICROSOFT TEAMS.
2. I giudizi che proseguono con rito alternativo, perché risulta applicata una misura cautelare e vi è stata richiesta dell'interessato o del suo difensore per la prosecuzione, ove debbano svolgersi in data diversa, in ragione del termine a difesa, seguiranno le modalità telematiche della convalida. In tal caso, il Giudice darà atto che l'imputato parteciperà dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale ovvero, nei casi di arresti domiciliari, o altra misura, presso il luogo dal quale è intervenuto all'udienza di convalida, dove di regola si recherà senza scorta.
3. Tutti gli altri giudizi proseguono con le disposizioni ordinarie sul ruolo del giudice che dispone il rinvio.
4. Il difensore indica alla polizia giudiziaria, che ne dà atto nel verbale di arresto, l'indirizzo e-mail al quale egli verrà contattato per il collegamento e quello PEC dove verranno trasmessi gli atti.
5. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1 c.p.p., la polizia giudiziaria indicherà al difensore il Comando più vicino attrezzato per il collegamento da remoto, presso il quale l'arrestato verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi) per celebrare l'udienza di convalida da remoto.
6. Il difensore dell'imputato, ricevuta la comunicazione dell'udienza, potrà scegliere se essere presente nel luogo dove si trova l'imputato, presso l'aula di udienza (in tal caso solo se si tratta di avvocato del foro locale), ovvero da remoto (assumendosi il difensore l'onere di acquisire la piattaforma informatica necessaria, attivare il collegamento e sostenerne gli eventuali costi). La polizia giudiziaria, in caso di convalida dell'arresto in flagranza, indicherà nel verbale di arresto il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito al fine di metterne a conoscenza il difensore. La P.G. fornirà altresì al difensore il recapito telefonico di un familiare dell'arrestato, con il consenso di quest'ultimo.
7. In tal caso, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di collegamento telefonico o telematico riservato, anche alla presenza di un interprete o di altri ausiliari (ove ritenuto necessario). A tal fine, in caso di collegamento con istituto di custodia, gli operatori di quest'ultimo vorranno mettere a disposizione della persona arrestata o detenuta la strumentazione telefonica idonea. Analogamente

vorranno fare i comandi dei carabinieri o gli uffici di polizia nel caso di collegamento con i loro uffici per gli arrestati in flagranza.

8. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto o al fermo trasmetterà all'indirizzo e-mail dell'Ufficio del Pubblico Ministero di turno (_____@giustizia.it) il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto o al fermo in formato PDF e WORD, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail PEC comunicato.

La polizia giudiziaria procederà, inoltre, a caricare gli atti in formato PDF sul "Portale NDR", nel campo riservato agli atti urgenti.

La segreteria del Pubblico Ministero di turno procederà alla formazione del fascicolo digitale (comprendente il decreto di presentazione all'udienza - ai sensi dell'art. 449 c.p.p. - il verbale di arresto con i relativi atti allegati e la documentazione eventualmente depositata dal difensore) ed alla sua trasmissione per via telematica, nel più breve tempo possibile:

- al difensore, attraverso l'indirizzo mail dallo stesso indicato;
- alla cancelleria della sezione del Tribunale, con valore ai fini di deposito, mediante trasmissione agli indirizzi di posta elettronica a ciò dedicati; al pubblico ministero designato per l'udienza.

In ogni caso gli atti verranno inviati al difensore non appena disponibili.

9. Il decreto di presentazione indicherà gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici degli istituti penitenziari o degli uffici di Polizia Giudiziaria presso cui verrà attivata la videoconferenza con il soggetto sottoposto ad arresto o fermo e del difensore.

Il decreto indicherà altresì il luogo ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato o fermato e, se è necessaria, la presenza di un interprete specificando la lingua.

10. Il giudice stabilirà il collegamento con la collaborazione del cancelliere con i diversi soggetti partecipanti all'udienza (pubblico ministero, polizia giudiziaria, imputato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, con decreto motivato, darà atto che si procede con la partecipazione a distanza ai sensi dell'art. 83 co. 12 d.l. 17 marzo 2020 n. 18 .

11. Ove vi sia la necessità di un interprete (come indicato nel verbale di arresto e/o nell'atto di richiesta di convalida/atto di presentazione) quest'ultimo presenzierà accanto all'arrestato, se possibile, ovvero nell'aula di udienza ovvero ancora, ove possibile, mediante collegamento da remoto tramite MICROSOFT TEAMS.

12. Il difensore e l'imputato potranno sempre consultarsi riservatamente mediante collegamenti telefonici o telematici ai sensi dell'art. 146 bis comma 4 disp. att. c.p.p., anche con l'ausilio di un interprete o di altro ausiliario se ritenuto necessario. A tal fine, in caso di collegamento con istituto di custodia, gli operatori di quest'ultimo vorranno mettere a disposizione della persona arrestata o detenuta la strumentazione telefonica idonea. Analogamente

vorranno fare i comandi di polizia giudiziaria nel caso di collegamento con i loro uffici per gli arrestati in flagranza.

13. Nel corso dell'udienza le parti possono scambiarsi atti, produrre documenti. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza.
14. Verrà garantita la possibilità di un'interlocazione tra le parti processuali anche ai fini dell'accesso a riti alternativi.

Articolo 4

Udienze dinanzi al Tribunale del Riesame e al collegio Misure di Prevenzione

1. Le udienze dinanzi al Tribunale del Riesame o al collegio Misure di Prevenzione nelle quali è prevista la partecipazione di persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, ferma l'applicazione dell'art. 472 co 3 c.p.p., si svolgono anch'esse, ove possibile, secondo la previsione di cui all'art. 83 co. 12 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, utilizzando gli strumenti di videoconferenza già attualmente a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari, ovvero tramite i software informatici attualmente a disposizione dell'Amministrazione della Giustizia, privilegiando l'utilizzazione di MICROSOFT TEAMS.
2. Il decreto con cui viene fissata l'udienza viene trasmesso al difensore via PEC. Il decreto contiene il giorno e l'orario dell'udienza, il Tribunale indicherà anche le modalità di collegamento.
Dopo la fissazione dell'udienza la Cancelleria del Riesame trasmetterà al difensore tramite PEC gli atti trasmessi dal P.M. o dal GIP ovvero, in caso di fascicoli voluminosi, ove non utilizzabile lo strumento telematico, gli atti su PEN DRIVE (fornita dal difensore) mettendola a disposizione del difensore che potrà ritirarlo nell'orario preventivamente indicato presso gli uffici.
3. La Cancelleria delle Misure di Prevenzione trasmetterà ai difensori tramite PEC gli atti richiesti.
4. Le modalità operative dell'udienza sono le stesse già descritte agli artt. 2 e 3.

Articolo 6

Documentazione

1. Nei casi nei quali potrà essere utilizzato il sistema MICROSOFT TEAMS l'operatore addetto alla fonoregistrazione, previo avviso da parte della cancelleria, presenzierà da remoto all'udienza al fine di verificare la funzionalità del sistema di registrazione previsto da Teams. Ultimata l'udienza, l'operatore effettuerà la trascrizione delle dichiarazioni rese.
2. In tutti gli altri casi, ove non possibile l'intervento da remoto, l'operatore addetto alla fonoregistrazione effettuerà tale operazione nell'aula di udienza, secondo le

modalità ordinarie, rispettando le norme di distanziamento sociale e adottando le cautele previste per la sicurezza sanitaria.

Articolo 6 **Pagamento dei diritti**

1. La Cancelleria individuerà le modalità operative più adeguate, anche successive alla comunicazione degli atti, per il pagamento dei diritti di copia; ciò potrà avvenire anche tramite recupero successivo di quanto dovuto.

Articolo 8

Riserva

1. Ai fini di cui al presente protocollo il Giudice, in caso di indisponibilità o di mancato funzionamento del sistema MICROSOFT TEAMS potrà procedere alle relative attività con altro sistema di collegamento da remoto, individuato dalla DGSIA, ovvero mediante videoconferenza nelle aule a ciò dedicate.
2. Solo in via assolutamente residuale in caso di indisponibilità o di mancato funzionamento di sistemi di collegamento da remoto, e di aule per la videoconferenza le udienze sopra indicate avverranno secondo le modalità ordinarie rispettando le misure di distanziamento sociale e le ulteriori cautele previste per la sicurezza sanitaria secondo la normativa attualmente in vigore. Le parti verranno informate celermente della necessità di dover comparire in udienza di persona.

Si stabilisce l'operatività del presente protocollo a decorrere dalle udienze del 20 marzo 2020 e sino alla conclusione dell'emergenza che sarà comunicata con successivo provvedimento.

Il presente protocollo sarà operativo per la Casa circondariale e le Forze dell'ordine non appena i Comandi di competenza esprimeranno la propria adesione trasmessa alla Procura della Repubblica anche per le vie brevi.

Le parti si impegnano a condividere periodiche verifiche della funzionalità dei collegamenti da remoto e ad adottare le conseguenti necessarie misure.

Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale, al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio Giudiziario, al Prefetto di Perugia, al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, al Questore di Perugia al Comandante Provinciale dei Carabinieri, al Comandante Provinciale della Guardia di

Finanza per l'Umbria, al Comandante della Polizia Locale di Perugia ed agli altri comandi di polizia giudiziaria sul territorio del distretto di Perugia.

Perugia 19 marzo 2020

Il Presidente del Tribunale
f.to Dott.ssa Mariella Roberti

Il Procuratore della Repubblica
f.to Dott. Giuseppe Petrazzini

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine
f.to Avv. Stefano Tentori Montalto

Il Presidente della Camera Penale
f.to Avv. Vincenzo Bochicchio